



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA SCUOLA

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DI TRE ACCORDI QUADRO
RELATIVI AL SERVIZIO LUDICO RICREATIVO ESTIVO A FAVORE DEI BAMBINI
FREQUENTANTI I CIVICI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA RIPARTITO IN TRE
LOTTI FUNZIONALI PER UN PERIODO DI VALIDITÀ DI 24 MESI.**

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO	3
ART. 3 - MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO	3
ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 5 – PERSONALE.....	6
ART. 6 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	8
ART. 7 - NORME DI SICUREZZA.....	9
ART. 8 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ	10
ART. 9 - PENALI	10
ART. 10 - PAGAMENTI.....	11
ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA	12
ART. 12 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 14 - RESPONSABILITÀ	13
ART. 15 - ASSICURAZIONI E GARANZIE	13
ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 17 - PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI	14
ART. 18 - DANNI.....	14
ART. 19 - FORO COMPETENTE	14
ALLEGATI:	14

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i civici servizi educativi per l'infanzia ripartito in tre lotti funzionali, come previsto all'art. 58 del Codice dei Contratti, meglio individuati nell'ALLEGATO 1 del presente Capitolato. Tale servizio dovrà essere eseguito nell'incondizionata osservanza di tutte le condizioni e secondo le modalità stabilite nel prosieguo del presente documento.

ART. 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Si indicano nel seguito gli obiettivi che il Comune intende conseguire con l'affidamento del servizio in oggetto:

- garantire un clima di ascolto, benessere e accoglienza per i bambini e le famiglie che accedono al servizio;
- progettare e realizzare attività di gioco libero e strutturato, motorio, di gruppo, di rilassamento e di espressione;
- sostenere la qualità della relazione attraverso proposte di gioco che migliorino la capacità di aggregazione e comunicazione tra i bambini;
- ricomprendere nelle attività ludiche il coinvolgimento dei bambini disabili, per i quali è previsto il sostegno da parte di altro soggetto, come meglio precisato al successivo art. 3;
- costruire una proposta formativa in continuità con l'offerta del piano formativo mantenendo gli standard qualitativi offerti dal Comune di Genova durante l'anno scolastico.

ART. 3 - MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO

Le modalità organizzative del servizio in oggetto sono riportate nella rappresentazione tabellare che segue:

Modello organizzativo	
COMUNE	AGGIUDICATARIA
<ul style="list-style-type: none">- individua le sedi in cui verrà erogato il servizio estivo;- definisce le regole d'accesso e gli eventuali criteri di compartecipazione alla spesa;- predispone modalità e tempi di iscrizione al servizio estivo;- stabilisce orari di apertura dei servizi;- stabilisce il rapporto medio educatore/bambini per quanto riguarda il servizio estivo espletato nei nidi e nelle scuole infanzia;- in presenza di iscrizione di bambini con disabilità, previe le valutazioni del caso, provvede all'eventuale servizio di sostegno;- assicura l'erogazione dei pasti;- assicura il servizio di pulizia dei locali;- mette a disposizione, in uso gratuito, spazi, alcuni materiali didattici e attrezzature presenti nelle sedi in cui si svolge il servizio;	<ul style="list-style-type: none">- esegue il servizio secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nonché in assoluta conformità al progetto e al dettaglio tecnico presentato in sede di gara;- impiega personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato, in numero adeguato al rapporto stabilito educatore/bambini;- si attiva, con immediatezza, per trovare soluzioni alle disfunzioni nella realizzazione del servizio segnalate dal Comune, compresa la sostituzione immediata del personale in caso di assenza.- garantisce, nel periodo antecedente l'esecuzione del servizio, le attività necessarie a garantire un corretto passaggio d'informazioni e conoscenza con gli operatori che impiegherà nell'esecuzione del servizio, attraverso momenti di osservazione/

<ul style="list-style-type: none"> - garantisce la presenza delle responsabili gestionali territoriali o di un loro delegato all'incontro programmatico per l'esecuzione del servizio; - monitora e controlla l'andamento del servizio ed il corretto adempimento delle prestazioni; - gestisce i reclami attraverso le procedure esplicitate nella carta dei servizi 0/6. 	<ul style="list-style-type: none"> conoscenza diretta dei bambini, momenti di confronto fra operatori/educatrici/insegnanti. - garantisce una restituzione della giornata educativa dei bambini ai genitori anche attraverso piattaforme o social media a circuito chiuso ad accesso privato
---	--

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

A) SUDDIVISIONE

Il servizio in oggetto, ripartito in tre lotti funzionali individuati su base territoriale, deve essere eseguito presso le strutture educative comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, dettagliate nell'ALLEGATO 1 "Sedi del servizio" del presente Capitolato. Per sopravvenute esigenze non prevedibili a priori, il Comune si riserva la facoltà di modificare le sedi sopra individuate. Nelsuddetto ALLEGATO 1, per ciascuna sede viene riportato, il numero dei bambini fruitori del servizio in oggetto; tale numero ha valore puramente indicativo ai fini dell'organizzazione delservizio.

B) PERIODO E ORARI DEL SERVIZIO

Il servizio ludico ricreativo in oggetto dovrà essere erogato indicativamente nel periodo dal 01 al 26 luglio 2024 e dal 1 al 28 luglio 2025 per un periodo di validità di 8 settimane nel biennio, nelle fasce orarie indicate nel seguito:

- nei nidi d'infanzia dalle ore 08.00 alle ore 16:30;
- nelle scuole d'infanzia dalle ore 08:00 alle ore16:30.

Il Comune di Genova si riserva la facoltà di attivare il servizio ludico ricreativo in diversi/ulteriori periodi, sempre nell'ambito dell'attività estiva, a fronte di sopravvenute nuove esigenze organizzative.

Nel caso in cui durante la prima settimana nelle sedi indicate nella tabella a) dell'allegato 1) sia presente personale del Comune di Genova in numero sufficiente a coprire l'intero servizio, tali sedi non saranno affidate all'Aggiudicataria per il periodo garantito dalla presenza del personale comunale. Qualora il personale comunale sia presente solo nel turno mattinale il servizio sarà affidato all'Aggiudicataria nelle ore pomeridiane dalle ore 13.30 alle ore 16.30 garantendo nella prima mezz'ora (13.30 – 14.00) un'adeguato passaggio di informazioni su quanto effettuato nel corso della mattinata in termini diattività e di conoscenza del percorso dei singoli bambini.

In 4 sedi di nido/scuola infanzia (meglio indicate nella tabella b) dell'allegato 1), è prevista la presenza di personale comunale reperito tramite adesione volontaria. Nel caso in cui non vi fosse la disponibilità di tale personale, la stazione appaltante si riserva la possibilità di richiedere all'Aggiudicataria l'impegno a coprire il servizio anche nelle suddette sedi.

All'Aggiudicataria è richiesto l'impegno ad effettuare, prima dell'avvio del servizio di cui sopra, le attività necessarie a garantire un corretto passaggio di informazioni e conoscenza con le famiglie e i bambini iscritti, per un periodo di cinque ore per struttura, articolate su una o più giornate lavorative, attraverso:

- un incontro programmatico in presenza oppure on line, tra il personale educativo dell'Aggiudicataria stessa ed il Comune, la responsabile scuole comunali o suo delegato, gli

insegnanti/educatori, durante il quale verranno esplicitate norme organizzative e caratteristiche delle scuole e di ogni singolo bambino;

- un incontro di presentazione del servizio alle famiglie;
- un incontro con i referenti del sostegno scolastico nelle varie sedi;
- eventuali momenti di osservazione diretta dei bambini, come sarà definito dalla responsabile di gestione territoriale o suo delegato.

L'Aggiudicataria è tenuta altresì ad effettuare, su richiesta delle famiglie, il servizio di pre e post scuola (anticipo orario 7.30 e posticipo 17.30), sia per i nidi che per le scuole infanzia, ove non sia presente personale comunale, accordandosi con le famiglie interessate, che dovranno corrispondere direttamente all'Aggiudicataria stessa il costo del servizio. Il Comune di Genova stabilisce in Euro 12,00, comprensivo di I.V.A., l'importo massimo settimanale che le famiglie interessate dovranno corrispondere direttamente all'Aggiudicataria. Tale servizio sarà attivato solo al raggiungimento, per ciascuna sede interessata, di un numero minimo di cinque bambini per l'anticipo e numero minimo di cinque bambini per il posticipo.

Nel caso in cui non sia presente personale comunale in servizio nella fascia mattinata, l'Aggiudicataria si occuperà esclusivamente del posticipo.

C) MODALITÀ OPERATIVE

Nell'espletamento del servizio dovrà essere rispettato il rapporto medio educatore/bambini 1/8 per quanto riguarda i nidi d'infanzia ed il rapporto medio educatore/bambini 1/25 per quanto riguarda le scuole d'infanzia.

L'Aggiudicataria, al fine di assicurare il mantenimento dei rapporti educatore/bambini sopra definiti, dovrà rendersi disponibile ad effettuare una mobilità- integrazione-riduzione degli educatori nell'ambito delle strutture per l'infanzia comprese nel lotto assegnato, sia giornaliera che settimanale, quest'ultima soprattutto riferita alla possibile diversa percentuale di bambini iscritti nelle diverse settimane del servizio. Deve inoltre garantire una puntuale sostituzione delle assenze al fine di garantire e il rapporto e l'integrità delle "sezioni" così come saranno definite.

Il servizio di sostegno dei bambini con disabilità, qualora presenti, previe le valutazioni del caso, sarà gestito dal Comune di Genova ed eseguito dagli Aggiudicatari di una specifica gara, in continuità con l'anno scolastico.

Prima e durante l'esecuzione del servizio dovrà essere assicurato un efficace raccordo tra coordinatore e referenti centrali e territoriali della Direzione di Area Scuola.

D) - DIMENSIONE DEI SERVIZI

La Civica Amministrazione definirà, in base al numero dei bambini iscritti al servizio e alla disponibilità di personale interno, il numero e le ore settimanali da assegnare ad ogni singolo lotto in fase di contratto esecutivo.

A titolo indicativo si fornisce la dimensione presunta del servizio per l'intero periodo di validità del contratto come meglio specificato nelle sottostanti tabelle, calcolata sui dati storici nonché sui dati riferiti al servizio per l'estate 2023:

Dimensione presunta intero periodo contrattuale (ore frontali, ore per continuità e per coordinamento)					
LOTTO	n. strutture		n. stimato ore 2024	n. stimato ore 2025	n. stimato ore totali
LOTTO 1 – Municipi Medio Ponente, Ponente, Valpolcevera e MediaValbisagno (Scuola d'infanzia)	13	ore frontali	6.460	6.460	12.920
		ore di continuità e coord.	260	260	520
totale ore lotto 1			6.720	6.720	13.440
LOTTO 2 – Municipi Centro Est e Centro Ovest Municipi Bassa Valbisagno,	9	ore frontali	5.950	5.950	11.900
		ore di continuità e coord.	180	180	360
totale ore lotto 2			6.130	6.130	12.260
LOTTO 3 – Municipi Medio Levante, Levante e Media Valbisagno (Nidi d'infanzia)	8	ore frontali	6.460	6.460	12.920
		ore di continuità e coord.	160	160	320
totale ore lotto 3			6.620	6.620	13.240

A fronte di iscrizioni in quantitativi inferiori/superiori rispetto ai posti/bambino previsti per ciascun lotto, l'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 120, comma 9, del Codice, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

RISTORAZIONE

La fornitura dei pasti ai bambini è a carico del Comune.

L'assistenza al pasto e la consegna delle merende è a carico dell'Aggiudicataria. Il personale dell'Aggiudicataria non ha diritto al pasto gratuito.

L'Aggiudicataria deve conformarsi alle modalità di rilevazione presenze giornaliere e ordinazione pasti adottate dall'Ufficio Ristorazione Scolastica della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, rispettando in particolare gli orari di ordinazione del pasto e le modalità di richiesta di diete speciali.

A chiusura del centro estivo il riepilogo delle presenze dei bambini dovrà essere trasmesso a cura dell'Aggiudicataria alla Responsabile Gestionale Territoriale di riferimento del Comune.

ART. 5 – PERSONALE

Il personale dell'Aggiudicataria dovrà essere regolarmente assunto in base alla normativa vigente, secondo gli standard di trattamento economico e normativo del CCNL per le lavoratrici

ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Tutto il personale educativo deve aver maturato un minimo di due anni di esperienza in attività educative e/o ricreative per bambini in età prescolare ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di Dirigente di Comunità;
- maturità magistrale o diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- Assistente di Comunità Infantili (titolo valido solo per gli educatori degli asili nido).
- diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o diploma di laurea in scienze dell'Educazione o della Formazione, in servizio sociale.

Sono ammessi titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge. In tale caso l'Aggiudicataria dovrà fornire idonea documentazione atta a dimostrare l'equivalenza dei titoli posseduti e dichiarati a quelli richiesti. Sono ammessi altri diplomi di istruzione secondaria di secondo grado affiancati da esperienza pluriennale nei settori educativi che sarà valutata prima dell'avvio del servizio.

Per ciascun lotto è prevista la presenza di un Coordinatore con funzioni di responsabile della gestione delle attività e come tale diretto interlocutore del referente del servizio del Comune. In particolare il Coordinatore garantisce annualmente, nel periodo di esecuzione del servizio, 15 ore a struttura e coordina gli aspetti tecnico - amministrativi del servizio nonché ogni comunicazione di carattere tecnico, operativo e gestionale relativa alla conduzione del servizio ed alla sua programmazione. Il Coordinatore dovrà garantire la reperibilità telefonica nelle fasce orarie e nei giorni dell'effettuazione del servizio.

Il Coordinatore dovrà essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per il personale educativo sopraindicati con esclusione dei diplomi di istruzione secondaria non pertinenti al settore educativo. Dovrà, comunque, aver maturato un minimo di un anno di esperienza in attività di coordinamento in ambito socio educativo. L'Aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, si obbliga a fornire al Comune il nominativo del Coordinatore e si obbliga, altresì, a comunicare formalmente al Comune la sostituzione, anche temporanea, del Coordinatore, nonché il nominativo ed il relativo recapito della persona che sostituirà temporaneamente il Coordinatore.

L'Aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, si obbliga a fornire al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio (personale educativo e coordinatore) completo dei dati indicati al successivo art. 6 lettera i).

L'Aggiudicataria dovrà farsi garante che nei confronti di tutto il personale impiegato nel servizio estivo non siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato che incidano sull'affidabilità morale e professionale e, in particolare, dovrà acquisire, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro, il casellario giudiziario del personale, che nell'ambito dello svolgimento di attività professionale, sia destinato al contatto diretto e regolare con i minori conformemente a quanto previsto dall'articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39

Il personale educativo impiegato dovrà avere un inquadramento corrispondente nella categoria **D2** del CCNL delle cooperative del settore socio sanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo o di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il Coordinatore dovrà avere un inquadramento corrispondente alla categoria **D3/E1** del CCNL delle cooperative del settore socio sanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'Aggiudicataria è tenuta per i propri operatori al rispetto degli standard di trattamento

salariale, secondo la normativa vigente e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti.

In caso di partecipazione di cooperative sociali, potranno essere utilizzati come educatori i soci lavoratori o persone con rapporto di lavoro dipendente in possesso dei requisiti previsti.

Tutti gli operatori rispondono all'organizzazione di appartenenza per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire il servizio nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria di:

- a) eseguire il servizio secondo le modalità richieste nel presente documento, nonché in assoluta conformità al progetto presentato nell'ambito della propria offerta tecnica, da intendersi parte integrante del contratto anche se materialmente non allegato;
- b) effettuare, nel periodo antecedente l'esecuzione del servizio, le attività necessarie a garantire un corretto passaggio d'informazioni con gli operatori che impiegherà nell'esecuzione del servizio, attraverso momenti di osservazione/conoscenza diretta dei bambini, momenti di confronto fra operatori/educatrici/insegnanti. Durante l'esecuzione del servizio per i soli nidi d'infanzia, garantire quotidianamente un corretto passaggio di consegne;
- c) mettere a disposizione il soggetto individuato quale coordinatore e parte del personale previsto per il periodo antecedente l'inizio delle attività, al fine di prendere contatti con le famiglie e con i bambini iscritti al servizio ludico ricreativo estivo, secondo le indicazioni del committente, attraverso l'organizzazione di riunioni e/o laboratori;
- d) avere, a partire dalla data di inizio di esecuzione del servizio, una sede nell'ambito territoriale del Comune di Genova, operativa per l'intera durata del servizio, con responsabili abilitati ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di problemi emersi durante lo svolgimento del servizio;
- e) nominare un referente unico per i rapporti con il Comune, che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare il servizio reso;
- f) dare avviso al Comune, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- g) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato ed in numero adeguato al rapporto educatore/bambini previsto al precedente art. 4;
- h) applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività;
- i) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- j) fornire, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio (personale educativo e coordinatore) corredato dai seguenti dati: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time);
- k) dare immediata comunicazione in ordine ad ogni eventuale aggiornamento dell'elenco

di cui sopra;

- l) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
- m) garantire una restituzione della giornata educativa dei bambini ai genitori
- n) rispettare la normativa prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 “Salute e sicurezza” e s.m.i, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed a documentare, su richiesta della stazione appaltante, il rispetto di tale obbligo;
- o) assicurare il servizio nei giorni feriali previsti nel periodo e secondo gli orari indicati all’art. 4;
- p) contribuire e collaborare, per quanto di competenza, con gli operatori del Comune di Genova e con gli addetti alle pulizie della ditta assegnataria del servizio di pulizia, al mantenimento della pulizia degli ambienti;
- q) osservare nell’uso dei locali e delle relative attrezzature la vigente normativa di sicurezza, con l’obbligo di autorizzazione preventiva per l’eventuale uso di particolari attrezzature;
- r) adottare gli strumenti di documentazione del lavoro individuati dal Comune di Genova e a garantire la corretta compilazione;
- s) redigere e trasmettere al referente del servizio individuato dal Comune, al termine dell’attività, una relazione concernente l’andamento tecnico della gestione del servizio con l’indicazione dei risultati e dei dati numerici;
- t) mantenere il rapporto giornaliero educatore/bambino come previsto all’art. 4 attraverso la sostituzione tempestiva del personale assente con operatori di pari qualifica professionale;
- u) espletare prima dell’avvio del servizio, dandone preventiva comunicazione al Comune, la formazione specifica, comprendente formazione specifica relativa alla manovra di disostruzione, a favore del personale che sarà impiegato nello stesso, per il numero di ore indicato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara nel progetto ai fini dell’attribuzione del punteggio per il sub criterio quantitativo 4.2 di cui all’art. 18.1 del Disciplinare;
- v) osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito dei rapporti con il committente, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- w) dare tempestiva comunicazione alla Prefettura, all’autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’Impresa stessa. In caso di infortunio di minori frequentanti il servizio, l’Aggiudicataria si obbliga a rispettare le procedure indicate dal referente del servizio.

ART. 7 - NORME DI SICUREZZA

Il Comune, ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ha predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del servizio. Prima dell’avvio del servizio l’Aggiudicataria dovrà completare ed, eventualmente concordare le modificazioni ritenute utili, nonché sottoscrivere il DUVRI predisposto negli atti di gara. Il DUVRI potrà essere aggiornato dal Comune medesimo, anche su proposta dell’Aggiudicataria, in caso di modifiche contrattuali di tipo tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà essere inoltre integrato, su proposta dell’Aggiudicataria, da formularsi entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva ed a seguito di positiva valutazione da parte del Responsabile del procedimento.

A seguito della valutazione di cui sopra non si ravvisa la sussistenza di interferenze; pertanto, gli oneri di sicurezza a carico della stazione appaltante sono quindi quantificati in Euro 0,00. È fatto obbligo all'Impresa Aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di:

- attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di cui, in particolare, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- porre in essere nei confronti dei propri addetti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 8 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Il Comune svolgerà secondo le modalità ritenute più opportune, la vigilanza sull'andamento dell'attività oggetto dell'affidamento del servizio e la verifica dei risultati, secondo criteri di efficacia e di efficienza.

Per ciascuna sede interessata sarà individuato un referente della Direzione con compiti di monitoraggio. Il Comune attraverso il proprio referente del servizio effettuerà il controllo complessivo del servizio erogato tramite verifiche ulteriori presso le sedi.

Relativamente al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Capitolato ed agli aspetti organizzativi e gestionali, il Comune di Genova potrà svolgere verifiche rispetto alla qualità intrinseca del servizio offerto ed a quella percepita dalle famiglie attraverso la valutazione di una serie di indicatori in merito a:

- qualità delle relazioni con i bambini e le famiglie;
- qualità del servizio erogato;
- qualità delle prestazioni degli educatori.

Ai fini di cui sopra, il Comune potrà avvalersi dei seguenti supporti predisposti dallo stesso:

- griglia di indicatori di verifica relativi a efficacia, efficienza e qualità;
- questionari relativi al grado di soddisfacimento dei bisogni ed alla qualità percepita del servizio;
- strumenti per la valutazione della qualità dei contesti educativi.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

ART. 9 - PENALI

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicataria, il Comune, fatto salvo il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del codice civile, avrà la facoltà di applicare penali il cui ammontare è fissato in relazione alla gravità degli inadempimenti.

In particolare, il Comune, a tutela della regolare esecuzione del servizio, si riserva di applicare le penalità in caso di inadempienze come segue:

- mancato rispetto dell'obbligazione di cui al precedente articolo 6, lettera d): Euro 50,00 per ogni giorno di mancata operatività della sede;
- mancato rispetto dell'obbligazione di cui al precedente articolo 6, lettera e): Euro 800,00;
- mancato rispetto dell'obbligazione di cui al precedente articolo 6, lettera l): Euro 300,00 per ciascuna inadempienza;
- comportamenti del personale educatore / di coordinamento tali da causare danni di immagine alla Civica amministrazione: Euro 1.000,00 per ciascun evento;
- eventuali inadempienze rispetto alle condizioni migliorative riportate nel progetto o nel Dettaglio tecnico presentati in sede di offerta tecnica: Euro 300,00 per ogni inadempienza;
- mancato rispetto dell'obbligazione di cui al precedente art 6, lettera r): Euro 800,00 per ogni

giorno di mancata sostituzione.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'invio, tramite PEC, della contestazione stessa. Se entro tale termine, l'Aggiudicataria non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora la stessa non fosse ritenuta accoglibile, il Comune applicherà le penali previste.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 1.500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'Aggiudicataria.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 10 - PAGAMENTI

A fronte del servizio regolarmente eseguito, l'Aggiudicataria dovrà inviare la relativa fattura correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK215; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere, il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al rifiuto delle fatture in cui non sia stato riportato il suindicato CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Comune rigetterà le fatture qualora non contengano il numero d'ordine ed il CIG. La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione del servizio, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura fino a quando saranno sanate le irregolarità. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Aggiudicataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del Codice dei Contratti, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli

enti previdenziali e assicurativi...”.

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Aggiudicataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

Con riferimento a ciascun lotto ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva con le forme e i contenuti previste dal presente articolo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente capitolato, del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e qualora l'Impresa Aggiudicataria intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 12 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato dal Comune;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
- transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente;
- in caso di esito interdittivo delle comunicazioni antimafia della Prefettura;
- qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara ovvero nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e

di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'appalto e di cui lo stesso venga a conoscenza;

- irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
- inosservanza di quanto previsto all'art.11 della convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018, il cui contenuto è riportato nel fac-simile dichiarazioni integrative a corredo DGUE

Infine, il Comune procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per servizio analogo a quella oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Impresa rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere delle clausole risolutive.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, c. 1, Codice. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione sarà, del pari, da ritenersi nullo e farà sorgere per il Comune il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della forma giuridica dell'aggiudicatario, deve essere comunicata e documentata al Comune.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento dell'Amministrazione o a terzi, saranno assunti dall'Impresa Aggiudicataria, a suo totale carico, senza riserve o eccezioni.

ART. 15 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Ogni responsabilità per danni, che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Impresa Aggiudicataria, salvo l'intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici. Sono da intendersi esclusi i danni derivanti da cause esterne e non dovute alla gestione del servizio.

E' inoltre a carico dell'Impresa Aggiudicataria l'adozione, nell'esecuzione dell'appalto, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità di tutto il personale e degli utenti.

L'Impresa Aggiudicataria prima di dare corso all'esecuzione del contratto dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa per R.C.T. con idonea copertura finanziaria, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, così come previsto dall'art. 6 lettera h) del presente Capitolato. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Impresa Aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo appalto.

A tale riguardo deve essere stipulata una polizza assicurativa R.C.O.

ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Civica Amministrazione individua il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e ne comunica il nominativo all'Impresa Aggiudicataria.

Il D.E.C. assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le prestazioni siano eseguite in conformità con i documenti contrattuali.

Gli esiti delle verifiche sono comunicati ai gestori. Il D.E.C. assicura il controllo sull'andamento del servizio anche tramite riunioni periodiche con i gestori dei servizi per la valutazione degli esiti delle verifiche e per valutare la necessità di apportare correttivi/migliorativi alle modalità di organizzazione dei servizi e/o ai progetti educativi e assistenziali redatti.

ART. 17 - PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Impresa Aggiudicataria si impegna a sottoscrivere l'Accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale (UE) n. 2016/679.

ART. 18 - DANNI

Sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenze o per uso improprio da parte del personale dei locali e delle attrezzature messi a disposizione per l'esecuzione del servizio.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente in via esclusiva per eventuali derivanti servizio oggetto del presente Capitolato sarà quello di Genova.

ALLEGATI:

Sono allegati al presente Capitolato, diventandone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- Allegato n. 1 "Sedi del servizio";
- Allegato n. 2 "Accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale (UE) n. 2016/679".